

ALLEGATO D) AL N. 102904/20876 DI REP.

STATUTO

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Blockchain Italia" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione potrà aprire delegazioni e uffici in Italia e all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle relazioni utili al proprio scopo.

ART. 2. SCOPO.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di promozione culturale e ricerca scientifica con riguardo alle tecnologie della società dell'informazione e in particolare alle implicazioni sociali, economiche, legali e tecnologiche connesse all'adozione di protocolli blockchain di tecnologia *distributed ledger* (DLT).

L'Associazione mira a promuovere e divulgare la conoscenza della tecnologia blockchain e DLT a tutti i livelli individuando i suoi possibili sviluppi e ambiti applicativi nell'industria, nel commercio, nell'organizzazione aziendale e della pubblica amministrazione, nell'esercizio dei diritti civili e politici nonché in ambito economico, monetario e non-profit, coinvolgendo e favorendo l'incontro tra imprese, istituzioni e professionisti di varia provenienza e competenza.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate nell'esercizio della sua attività, ovvero a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi e sempre per l'esercizio delle attività di queste.

ART. 3. ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE.

L'Associazione ha facoltà di attuare ogni azione ritenuta idonea o necessaria al conseguimento dei propri scopi e, a titolo esemplificativo:

- a) organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari ed eventi in genere sia a scopo divulgativo che di ricerca e confronto tra esperti e accademici;
- b) patrocinare o sponsorizzare eventi di terzi;
- c) accettare donazioni, contributi e patrocinii di vario genere ed entità;
- d) produrre contributi tecnici e divulgativi di carattere informatico, economico, giuridico e sociologico;
- e) istituire premi, borse di studio, progetti di ricerca, anche in collaborazione con enti terzi.

f) stipulare ogni atto opportuno per l'esecuzione delle attività statutarie e il finanziamento delle stesse tra cui, l'assunzione di finanziamenti e rilascio di garanzie, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni, sponsorizzazioni e patrocini passivi e attivi con enti pubblici e privati;

g) costituire, organizzare e gestire comitati o partecipare in associazioni di persone fisiche che, su base volontaristica, possano aiutare l'Associazione o favorire le sue attività e perseguire i suoi scopi;

h) erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente per il perseguimento dei medesimi fini dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/1997;

i) produrre, distribuire e commercializzare materiale informativo ed editoriale in genere, compresa la produzione di materiale audiovisivo e multimediale;

j) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997.

ART. 4. DURATA.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5. ASSOCIATI.

Sono ammessi a partecipare alla vita dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese società di capitali ed enti pubblici in genere, che ne condividono gli scopi.

Non sono ammessi Associati temporanei.

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) **Fondatori.** Sono i soggetti persone fisiche e giuridiche che hanno costituito l'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Gli Associati Fondatori perdono le loro prerogative trascorsi quattro anni dalla data di costituzione dell'Associazione.

b) **Ordinari.** Sono i soggetti persone fisiche o giuridiche che, dietro loro proposta, sono ammessi all'Associazione con delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

c) **Onorari.** Sono i soggetti persone fisiche che accettano la proposta di associazione formulata con delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e nominati tra personalità del mondo accademico, istituzionale o imprenditoriale che si distinguono per particolari meriti acquisiti in ambito di scientifico, divulgativo o di generale promozione e sviluppo su temi connessi allo scopo dell'Associazione.

ART. 6. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

Gli Associati Fondatori e Ordinari versano una quota di iscrizione *una tantum* al momento dell'associazione e un con-

tributo associativo annuale.

La quota di iscrizione è pari a tanti dodicesimi del contributo associativo annuale quanti sono i mesi, compreso quello in corso, fino alla fine dell'esercizio finanziario.

L'attività prestata dagli Associati a favore dell'Associazione è resa su base personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità.

ART. 7. RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso a norma dell'art. 24 c.c.;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea Generale;
- decesso.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo il diritto dell'Associazione al pagamento della quota associativa e del contributo associativo annuale maturato, anche pro-quota, fino a quella data.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un Associato ove questo ometta di versare la quota associativa o il contributo associativo annuale, dopo infruttuoso invito ad adempiere.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un Associato - e rimettere la ratifica all'Assemblea Generale che delibera a maggioranza assoluta - ove questo:

- compia atti, o ometta di compiere atti, in contrasto o incompatibili con lo spirito e lo scopo perseguito dall'Associazione;
- contravvenga a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o nel regolamento interno e non si adegui agli inviti ad adempiere del Consiglio Direttivo;
- incorra in altri motivi che comportino l'indegnità dell'Associato (es.: condanna penale o rinvio a giudizio) o la sua incompatibilità con i fini di questo statuto.

ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vicepresidente
- il Segretario Generale, se nominato;
- il Tesoriere, se nominato;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 9. ASSEMBLEA GENERALE.

9.1 Disposizioni generali.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea Generale è convocata mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

La convocazione può essere inviata anche per iscritto, tramite email, lettera, fax.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono prevedere la partecipazione degli Associati anche in video o teleconferenza.

Le delibere dell'Assemblea Generale sono verbalizzate a cura del Presidente il quale può incaricare della predisposizione del verbale un Segretario. I verbali sono pubblicati sul Sito web dell'Associazione, nell'area riservata agli Associati. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea Generale con delega scritta rilasciata ad altro Associato. Ciascun Associato non può avere delega per più di 3 (tre) Associati.

Un Associato persona fisica, salvo il caso in cui sia Associato onorario, non può esercitare il suo diritto di voto nell'Assemblea Generale qualora al momento della sua associazione, o successivamente ad essa, sia dipendente, socio o rivesta cariche in organi amministrativi o di controllo di un Associato persona giuridica.

9.2 Disposizioni particolari per l'Assemblea Generale in costituzione ordinaria.

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale ordinaria delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati dallo statuto all'Assemblea Straordinaria o agli altri organi dell'Associazione.

All'Assemblea Generale compete la deliberazione sulle linee generali dell'attività associativa e, in particolare delibera sulla:

- approvazione della relazione sull'andamento predisposta dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;
- l'ammontare della quota di iscrizione e il contributo associativo annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo scelti tra tutti gli Associati;
- accettazione definitiva delle proposte di nuova adesione e ratifica o rigetto delle proposte di esclusione degli Associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'Assemblea Generale nomina il Presidente tra gli Associati candidati a tale carica.

9.3 Maggioranze particolari.

Le delibere di:

- approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinazione dell'importo del contributo associativo annuale;
- esclusione di un Associato;

devono essere adottate in Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Fondatori.

9.4 Disposizioni particolari per l'Assemblea Generale in costituzione straordinaria.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria, essendo convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli Associati per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche dello statuto, eccezion fatta per l'eventuale spostamento della sede associativa all'interno della Regione Lombardia;
- scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Generale in via straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1 degli Associati aventi diritto al voto.

Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza assoluta degli Associati Fondatori.

Deliberando lo scioglimento, l'Assemblea Generale provvede altresì con la medesima maggioranza a determinare la destinazione e le modalità di devoluzione del patrimonio associativo.

ART. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO.

10.1 Funzione e poteri.

Al Consiglio Direttivo è demandata la realizzazione degli indirizzi generali dell'Associazione, come determinati dall'Assemblea Generale ai sensi delle norme che precedono, nonché tutte le ulteriori attività indicate nella legge e di segui-

to nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sui seguenti temi:

- determinare le linee programmatiche e preparare le linee di indirizzo generali dell'attività dell'Associazione;
- assumere gli atti in attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, relative all'esercizio finanziario successivo compresa la determinazione del contributo associativo annuale;
- ricevere le domande di nuove adesioni all'Associazione e proporre l'associazione a terzi come Associati Onorari;
- ricevere le candidature alla carica di Presidente e le sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea Generale le decisioni sul ricorso di cause di esclusione o decadenza di Associati;
- predisporre e approvare un regolamento interno allo scopo di precisare ed ampliare alcune disposizioni contenute nello statuto, la loro attuazione, nonché i principi di funzionamento interno all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali di cui sopra.

10.2 Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile tra 3 (tre) e 7 (sette), compreso il Presidente che è membro di diritto del Consiglio Direttivo. I suoi membri restano in carica per tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo è nominato in prima costituzione dagli Associati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente.

Non può far parte del Consiglio Direttivo un Associato persona fisica se membro del Consiglio sia anche l'Associato persona giuridica di cui il primo è dipendente, socio o membro in organi amministrativi o di controllo.

10.3 Funzionamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione è

richiesta la presenza ed il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati ad assistere, senza diritto di voto, gli Associati e non Associati esperti nelle varie questioni di volta in volta trattate.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere la partecipazione dei suoi membri anche in video o teleconferenza. Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per via telematica, tramite scambio di messaggi di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta all'anno, allo scopo di redigere i documenti da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci; esso viene inoltre convocato tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente o un segretario da lui nominato redige verbale da pubblicare sul sito web dell'Associazione, nell'area riservata agli Associati.

10.4 Durata.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e il loro incarico scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora uno o più dei suoi componenti vengano meno per qualsivoglia ragione, i membri superstiti a maggioranza provvedono alla sostituzione di essi mediante cooptazione.

I membri così cooptati restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Quando, tuttavia, sia venuta meno per qualsivoglia ragione la maggioranza dei componenti, i componenti superstiti non procedono alla cooptazione di cui al capoverso precedente, ma convocano l'Assemblea Generale per l'integrale rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti.

Dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e:

- Presiede l'Assemblea Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- può conferire ad uno o più Associati la gestione di attività varie.

Le funzioni di segretario e di tesoriere, se non nominati, vengono assunte dal Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia impossibilitato, anche temporaneamente, ad assolvere alle sue funzioni.

ART. 12. RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative di iscrizione e i contributi associativi periodici annuali corrisposti dagli Associati;
- i contributi straordinari degli Associati eventualmente deliberati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- i contributi in denaro o in natura, beni o servizi resi dagli Associati su base liberale;
- proventi di iniziative svolte dall'Associazione;
- donazioni ed eredità, legati e apporti di beni mobili ed immobili;
- contributi, sussidi, sponsorizzazioni e patrocini erogati, sotto qualsiasi forma e natura, da autorità, istituzioni, enti pubblici o privati;
- ogni altro tipo di contributo legalmente autorizzato.

ART. 13. ESERCIZIO FINANZIARIO.

Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e quindi depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea Generale, ciò per essere ivi consultato da ogni Associato che lo desideri.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi ragione intervenuto, nella relativa delibera gli Associati nominano uno o più liquidatori e indicano gli l'organizzazione o le organizzazioni senza fini di lucro a cui devolvere il patrimonio dell'Associazione conformemente a quanto disposto all'articolo ART. 2, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso il saldo attivo può essere corrisposto ad uno qualsiasi degli Associati o suddiviso tra di essi, anche solo in parte.

ART. 15. REGOLAMENTO INTERNO.

Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno allo scopo di dare applicazione ad alcune disposizioni contenute nello Statuto e indicare le modalità e partecipazione

degli Associati alla vita associativa nel rispetto dei principi di funzionamento interno all'Associazione (es.: piano editoriale, piano degli interventi, ecc.).

Detto regolamento è vincolante per le scelte dell'Associazione e per gli Associati presenti e futuri e viene automaticamente accettato da ogni nuovo Associato all'atto dell'iscrizione.

ART. 16. RINVIO.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in vigore nella Repubblica Italiana.

ART. 17. ART. 19. CONTROVERSIE ASSOCIATIVE.

Tutte le controversie tra Associati, ovvero tra essi e l'Associazione, concernenti il rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro nel cui circondario si trova la sede associativa.

F.to Romano Massimo

F.to Andrea Farè

F.to Paolo Costa

F.to Mirko Orsi

F.to Daniele Majorana

F.to Filippo Nunzio La Scala

F.to Giuseppe Filippo Maria La Scala

F.to Francesco Rampone

F.to Germano Zinni notaio L.S.